

DELIBERAZIONE 30 MAGGIO 2023
236/2023/R/EEL

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI ESISTENTI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1252^a riunione del 30 maggio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009 (di seguito: direttiva 2019/944);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: d.P.R. 235/77);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 613/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 680/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 269/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2019/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2019/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 526/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2021, 323/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2021, 385/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2021/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 562/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 562/2021/R/eel), e la relativa Tabella 1;

- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 236/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 322/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 322/2022/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 329/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 450/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 450/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 556/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 556/2022/R/eel) e i relativi Allegati 1 e Allegato 3;
- la dichiarazione trasmessa il 22 settembre 2022 (prot. Autorità 43828 e 43829 del 22 settembre 2022), ai sensi del comma 9.2 del TISDC, dalla Società GES.A.P. Gestione Aeroporto Palermo S.p.A. (di seguito anche: GES.A.P.), gestore di un sistema elettrico esistente, al fine di richiedere l’inclusione del medesimo sistema elettrico nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- la dichiarazione trasmessa il 6 dicembre 2022 (prot. Autorità 64878 del 6 dicembre 2022) e integrata il 27 dicembre 2022 (prot. Autorità 70193 del 27 dicembre 2022), ai sensi del comma 9.2 del TISDC, dalla Società O.S.P. Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.l. (di seguito anche: O.S.P.), gestore di un sistema elettrico esistente, al fine di richiedere l’inclusione del medesimo sistema elettrico nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- la dichiarazione trasmessa il 31 marzo 2023 (prot. Autorità 22032 del 3 aprile 2023) dalla Società Eni Rewind S.p.A. (di seguito: Eni Rewind) al fine di richiedere l’esclusione della configurazione elettrica inizialmente identificata come Rete Interna di Utenza Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A., identificata inizialmente con il codice distributore 763, dal Registro delle Reti Interne di Utenza.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di Reti Interne di Utenza (RIU) e di altre reti elettriche esistenti (diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi), con l’approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
- inoltre, l’Autorità, recentemente, ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 210/21, di attuazione della direttiva 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, con la deliberazione 556/2022/R/eel con cui ha modificato e integrato il TISDC al fine di attuare quanto disposto dal medesimo decreto legislativo 210/21;
- l’Autorità, in particolare e per quanto di competenza del presente provvedimento, ha previsto, tra l’altro, che:

- rientrano tra i SDC le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, non riforniscono clienti finali civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie ai sensi del decreto legislativo 79/99 ovvero del d.P.R. 235/77, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del medesimo sistema sono integrati ovvero dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
- l'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi:
 - i. SDC esistenti;
 - ii. SDC nuovi;
- i SDC esistenti sono l'insieme dei SDC che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i. sono stati autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, risultano inseriti nel Registro delle RIU ovvero nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC) – questi ultimi intesi come le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC –, a seguito della presentazione all'Autorità di apposita istanza entro il 26 giugno 2022 (data come modificata dalla deliberazione 556/2022/R/eel) e non hanno modificato il proprio ambito territoriale, come individuato con apposito provvedimento dell'Autorità;
 - ii. sono reti elettriche portuali o aeroportuali in concessione inserite nel Registro degli ASDC;
- siano istituiti, presso l'Autorità, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione 556/2022/R/eel (10 novembre 2022), i già esistenti Registro delle RIU e Registro degli ASDC sono unificati nel Registro dei SDC esistenti;
- i gestori dei SDC siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del d.P.R. 235/77, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, poiché i SDC sono reti di distribuzione a tutti gli effetti;
- i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito in cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), ovvero, in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali in cui insiste la rete elettrica del SDC nonché delle particelle in cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;

- l'articolo 9 del TISDC stabilisce con riferimento ai SDC esistenti, tra l'altro, che:
 - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 26 giugno 2022 (data come modificata dalla deliberazione 556/2022/R/eel), avrebbero dovuto inviare all'Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi in cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributrice concessionaria responsabile nel territorio in cui insiste la maggior parte della rete elettrica (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della medesima rete elettrica che si ritiene sia classificabile come ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
 - nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di dichiarazioni trasmesse in data successiva al 26 giugno 2022 (data come modificata dalla deliberazione 556/2022/R/eel);
 - Terna, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, pubblici nel proprio sito internet, in apposite sezioni tra esse distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni in cui insiste la rete elettrica, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati nel sito internet di Terna;
 - fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC esistente, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal Testo Integrato *Settlement*, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12 del medesimo TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche del SDC esistente;
 - il gestore di un SDC esistente comunichi all'Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC esistente dal Registro delle RIU ovvero dal Registro degli ASDC;
- le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovano applicazione a decorrere:
 - dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
 - dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;

- dal 1 gennaio 2022 nel caso di reti portuali e aeroportuali che potranno essere classificate come ASDC e che saranno inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019.

Fino al decorrere delle date precedentemente indicate i diversi SDC esistenti continuano a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC;

- l'articolo 36 del TISDC, come introdotto dalla deliberazione 450/2022/R/eel, disciplina il meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC esistenti a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC prevedendo che:
 - sia il gestore del SDC esistente il soggetto a cui debba essere imputato il pagamento degli importi dovuti e non versati a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC;
 - sia Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: CSEA) il soggetto deputato a quantificare l'ammontare degli importi dovuti e non versati per effetto della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia e a imputarlo al gestore di SDC inadempiente;
 - il periodo oggetto di regolarizzazione di un determinato SDC inadempiente sia l'intervallo compreso tra:
 - i. la data di decorrenza dell'applicazione del TISDC per la particolare tipologia di SDC esistente oggetto di regolarizzazione e
 - ii. la data, comunicata dal SII a CSEA, a decorrere dalla quale la regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento, sia in relazione all'energia elettrica scambiata con le altre reti nei punti di interconnessione, sia in relazione all'energia elettrica prelevata e immessa nei punti di connessione alla rete del SDC esistente dalle singole utenze del SDC esistente, sia stata effettuata sulla base delle disposizioni regolatorie del TISDC;
 - sia introdotto un meccanismo basato su penali economiche crescenti nel tempo che incentivino ulteriormente i gestori dei SDC inadempienti a regolarizzarsi nel più breve tempo possibile e, conseguentemente, a procedere alla corretta applicazione del TISDC. In particolare, è stato previsto che:
 - i. il gestore di una rete elettrica portuale o aeroportuale che possieda i requisiti per essere classificata come SDC esistente e che presenti all'Autorità l'istanza per l'inserimento della propria rete nel Registro degli ASDC prima del 31 dicembre 2022 non sia soggetto ad alcuna penale, fatto salvo quanto previsto al seguente punto iii.;
 - ii. il gestore di una rete elettrica portuale o aeroportuale che possieda i requisiti per essere classificata come SDC esistente e che presenti all'Autorità l'istanza per l'inserimento della propria rete nel Registro degli ASDC dopo il 31 dicembre 2022, sia soggetto alla corresponsione a CSEA di una penale differenziata a seconda che sia il gestore del SDC esistente a presentare autonomamente l'istanza ovvero il gestore del SDC esistente sia stato intimato di presentare istanza in quanto individuato dall'Autorità a seguito

di propri controlli o verifiche ispettive ovvero di segnalazioni effettuate da altri soggetti;

- iii. il gestore di un SDC esistente che, a seguito dell'inserimento della propria rete elettrica nel relativo Registro, completi le attività propedeutiche alla piena implementazione del TISDC e, conseguentemente, avvii l'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC conformemente a quanto previsto dal TISDC, oltre i 12 mesi dalla data di avvenuto inserimento nel relativo Registro (è da intendersi come la data di pubblicazione della deliberazione dell'Autorità con cui il SDC esistente è stato inserito nel relativo Registro) sia soggetto alla corresponsione a CSEA di una penale, eventualmente aggiuntiva rispetto a quella prevista nel precedente punto ii., pari al 2% degli importi dovuti per il servizio di trasporto e pari al 2% degli importi dovuti per il servizio di dispacciamento. La penale è incrementata di 2 punti percentuali per ogni ulteriore quadrimestre di ritardo nell'avvio dell'erogazione dei servizi ai sensi del TISDC successivo ai 16 mesi dalla data di avvenuto inserimento nel relativo Registro;
- l'Autorità ha individuato l'elenco delle reti elettriche qualificate come RIU e il Registro delle RIU è stato integrato con le successive deliberazioni 788/2016/R/eel, 426/2018/R/eel e 269/2019/R/eel; l'attuale Registro delle RIU include 32 RIU;
 - il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con le successive deliberazioni 613/2018/R/eel, 680/2018/R/eel, 269/2019/R/eel, 558/2019/R/eel, 385/2021/R/eel, 562/2021/R/eel e 322/2022/R/eel; l'attuale Registro degli ASDC include 32 ASDC.

CONSIDERATO CHE:

- O.S.P. ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 9.2 del TISDC e in qualità di gestore della rete elettrica identificata con il codice distributore 654, la richiesta di inserimento nel Registro dei SDC esistenti, per la parte relativa al Registro degli ASDC, della rete elettrica relativa al Porto di Palermo, in data antecedente al 31 dicembre 2022;
- GES.A.P. ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 9.2 del TISDC e in qualità di gestore della rete elettrica identificata con il codice distributore 659, la richiesta di inserimento nel Registro dei SDC esistenti, per la parte relativa al Registro degli ASDC, della rete elettrica relativa all'Aeroporto di Palermo, in data antecedente al 31 dicembre 2022;
- dall'analisi delle dichiarazioni di cui ai due precedenti punti è emerso che le relative reti elettriche rispettano i requisiti previsti dalla definizione di SDC esistente, in particolare i requisiti previsti dalla definizione di ASDC;
- Eni Rewind ha trasmesso all'Autorità la dichiarazione al fine di richiedere l'esclusione della RIU Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A., identificata con il codice distributore 763, dal Registro dei SDC esistenti, per la parte relativa al Registro delle RIU. Tale richiesta di esclusione è conseguente alla condizione che, come

evidenziato da Eni Rewind, la configurazione elettrica inizialmente classificata come RIU “*potesse configurarsi fin dal principio non come un Sistema di Distribuzione Chiuso, ma come un SSPC di tipo ASE (“Altro Sistema Esistente”)*” e, pertanto, la medesima Eni Rewind ha richiesto all’Autorità “*un riconoscimento retroattivo di tale configurazione SSPC*”;

- dall’analisi della dichiarazione di cui al precedente punto è emerso che la configurazione elettrica inizialmente classificata come RIU si potesse configurare fin dal principio come un SSPC ai sensi del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere la richiesta presentata dal gestore di rete O.S.P. e precedentemente descritta, classificando come SDC esistente, sottoinsieme ASDC, la rete elettrica gestita dalla medesima società, relativa al Porto di Palermo e identificata con il codice distributore 654;
- accogliere la richiesta presentata dal gestore di rete GES.A.P. e precedentemente descritta, classificando come SDC esistente, sottoinsieme ASDC, la rete elettrica gestita dalla medesima società, relativa all’Aeroporto di Palermo e identificata con il codice distributore 659;
- conseguentemente, aggiornare il Registro dei SDC esistenti, per la parte relativa al Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del TISDC, sostituendo la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel (già aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 322/2022/R/eel) con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento al fine di:
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022, la rete elettrica denominata “Porto Palermo”, gestita da O.S.P., sita nel Comune di Palermo (PA) e identificata con il codice distributore 654;
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022, la rete elettrica denominata “Aeroporto Palermo”, gestita da GES.A.P., sita nel Comune di Cinisi (PA) e identificata con il codice distributore 659;
- accogliere la richiesta presentata da Eni Rewind e precedentemente descritta, eliminando dal Registro dei SDC esistenti, per la parte relativa al Registro delle RIU, la configurazione elettrica inizialmente classificata come RIU Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A., identificata inizialmente con il codice distributore 763, con effetti a decorrere dal 15 agosto 2009;
- prevedere che Terna, ai sensi di quanto disposto dal comma 9.11 del TISDC, aggiorni il Registro degli SDC esistenti, per le parti relative al Registro delle RIU e al Registro degli ASDC, pubblicato nel proprio sito internet al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento;
- prevedere, inoltre, che CSEA, ai sensi dell’articolo 36 del TISDC, effettui tutte le azioni necessarie al fine del recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC esistenti a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC

DELIBERA

1. di aggiornare il Registro degli SDC esistenti, per la parte relativa al Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, sostituendo la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel (già aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 322/2022/R/eel) con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento al fine di:
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022, la rete elettrica denominata “Porto Palermo”, gestita da O.S.P. Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.l., sita nel Comune di Palermo (PA) e identificata con il codice distributore 654;
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022, la rete elettrica denominata “Aeroporto Palermo”, gestita da GES.A.P. Gestione Aeroporto Palermo S.p.A., sita nel Comune di Cinisi (PA) e identificata con il codice distributore 659;
2. di aggiornare il Registro degli SDC esistenti, per la parte relativa al Registro delle RIU di cui al comma 9.1, lettera a), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, cancellando, con effetti a decorrere dal 15 agosto 2009, la configurazione elettrica denominata inizialmente “Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A.”, sita nei Comuni di Cagliari (CA), Assemini (CA) e Capoterra (CA) e inizialmente identificata con il codice distributore 763;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di propria competenza derivanti dall’articolo 36 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, nonché a Terna S.p.A. e all’Acquirente Unico S.p.A. per i seguiti di propria competenza;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

30 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini